SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 gennaio 2011, n. **1 (Raccolta 2011)**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. *(11G0015)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, per l'annualità 2010, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in italia, per il periodo di programmazione 2007/2013. (Decreto n. 29/2010). *(11A00681)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2010 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 28/2010). *(11A00682)* . . . . *Pag.* 7

Ministero della giustizia

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pala Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00589)* . . . . *Pag.* 9

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Fabbrucci Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00575)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dos Santos Leandro Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(11A00580)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Torino Gianluigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A00581)* . *Pag.* 13

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Colacicchi Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile. *(11A00582)* . . *Pag.* 13

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedeva Hristova Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere navale. *(11A00583)*. . . . . *Pag.* 14

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Graziani Francesco Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00584)* . *Pag.* 15

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Macchi Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00585)* . . . . *Pag.* 16

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Massano Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00586)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Milcova Marija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. *(11A00587)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Celi Genci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00588)* . . . . *Pag.* 20

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 21 dicembre 2010.

Nomina di un componente della commissione speciale contenzioso esercenti attività commerciali, presso l'INPS di Como. *(11A00577)* . . . . *Pag.* 21

DECRETO 31 dicembre 2010.

Istituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la DPL di Macerata. *(11A00591)* . . *Pag.* 21

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 gennaio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(11A00596)* *Pag.* 23

DECRETO 4 gennaio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(11A00597)* . *Pag.* 25

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 novembre 2010, n.196, recante: «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.». *(11A00871)* . . . . *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glicerolo Qualifarma» *(11A00509)* . . . . *Pag.* 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfato Sodico Acido Qualifarma» *(11A00510)* . . . . *Pag.* 34

Autorità di bacino della Puglia

Approvazione delle nuove perimetrazioni relative al comune di Giovinazzo *(11A00576)* . . . . . *Pag.* 34

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative al mese di dicembre 2010, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). *(11A00678)*. . . . . *Pag.* 35

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 *(11A00590)* . . . . *Pag.* 102

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 gennaio 2011 *(11A00790)*. . . . . *Pag.* 119

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 17 gennaio 2011 *(11A00680)*. . . . . *Pag.* 119

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali «reliquati di strada militare», nel comune di Colle Isarco. *(11A00572)*. . *Pag.* 120

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato «area di sedime di binari ferroviari», nel comune di Verona. *(11A00573)*. . . . . *Pag.* 120

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato dell'aliquota demaniale del Poligono T.S.N., nel comune di Domodossola. *(11A00574)* . . *Pag.* 120

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 164/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 20 ottobre 2010. *(11A00679)*. . . . . *Pag.* 120

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 novembre 2010 al 15 novembre 2010 *(11A00526)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 novembre 2010 al 15 novembre 2010 *(11A00527)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 novembre 2010 al 23 novembre 2010 *(11A00528)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 novembre 2010 al 23 novembre 2010 *(11A00529)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 gennaio 2011, n. **1 (Raccolta 2011)**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2010, N. 196

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «"e località Cava Vitiello"» *sono inserite le seguenti:* «, "; Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni)"»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,», *le parole:* «può procedere» *sono sostituite dalla seguente:* «procede» *e le parole:* «di commissari straordinari che» *sono sostituite dalle seguenti:* «, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia»;

al secondo periodo, le parole da: «Si applicano le disposizioni» *fino a:* «predetto decreto-legge,» *sono sostituite dalle seguenti:* «In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente

comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» *e le parole:* «il bilancio dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la finanza pubblica»;

al terzo periodo, dopo le parole: «di nulla osta» *sono inserite le seguenti:* «, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente della regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1».

al comma 5, capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «sei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre mesi»;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3, con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovraprovinciali.

7-*ter*. In relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale). – 1.* All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter,* le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) al comma 5-*bis,* le parole: "Per l'anno 2010", le parole: "30 settembre 2010" e le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011", "30 settembre 2011" e "per gli anni 2010 e 2011";

c) al comma 5-*ter,* le parole: "Per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011";

d) al comma 5-*quater,* le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2012"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti). – 1.* All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011".

2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e

successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 3909):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 26 novembre 2010.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 26 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione , in sede referente, l'1,2, 13 e 15 dicembre 2010.

Esaminato in aula il 15 e 16 dicembre 2010 ed approvato il 21 dicembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n.2507):

Assegnato alla 13ª Commissione (Territorio), in sede referente, il 21 dicembre 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 dicembre 2010.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 12 e 18 gennaio 2011.

Esaminato in aula il 12 gennaio 2011 ed approvato il 19 gennaio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 3909-B):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 19 gennaio 2011 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede referente, il 19 e 20 gennaio 2011.

Esaminato in aula e approvato il 20 gennaio 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 277 del 26 novembre 2010.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

11G0015

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, per l'annualità 2010, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in italia, per il periodo di programmazione 2007/2013. (Decreto n. 29/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione Europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) 1198/2006;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4332/2006 del 4 ottobre 2006 - da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2007) 1313/2007 del 28 marzo 2007 - che ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari, espressi a prezzi del 2004, del Fondo europeo per la pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che ha approvato il programma operativo dell' intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 424.342.854,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 424.342.854,00;

Vista la delibera CIPE 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013 che prevede che per le misure a gestione regionale, l'80 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle Regioni e Province autonome, mentre per le misure gestite dall'Amministrazione centrale dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di Rotazione;

Vista la nota n. 7874 del 25 marzo 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato che nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome è stata raggiunta l'intesa sulla ripartizione globale della spesa pubblica complessiva per il programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) per il periodo 2007- 2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione regionale;

Considerato che, sulla base di tale intesa, l'importo complessivo del contributo nazionale riferito alle misure a gestione statale e a gestione regionale del succitato programma operativo ammonta, rispettivamente, ad euro 140.033.141,82 ed euro 284.309.712,18, con la conseguenza che l'ammontare complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione risulta pari ad euro 367.480.911,56;

Vista la nota n. 8817 del 6 agosto 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso, suddiviso in Regioni Convergenza e Regioni fuori Convergenza, il piano finanziario del programma in oggetto, con il quale è stato ripartito, per annualità e per asse d'intervento, il predetto ammontare complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione di euro 367.480.911,56;

Considerata la necessità di assicurare, per il suddetto programma operativo, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione, per l' annualità 2010;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 51.829.602,40, per l'anno 2010, così come specificato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La suddetta annualità verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi allo stesso programma operativo "FEP" ed effettua i controlli di competenza.

4. I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 122

Tabella A

Programma Operativo FEP 2007-2013

Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987				
Programma operativo	annualità	Regioni convergenza	Regioni fuori convergenza	Totale
FEP	2010	39.068.885,00	12.760.717,40	**51.829.602,40**

(Importi in euro)

11A00681

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2010 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 28/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell' 11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/352/UE del 22 giugno 2010 che, nel quantificare in 2.625.600,00 euro l'importo delle spese ammissibili per l'anno 2010 per l' applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche (euro 450.000,00), per programmi di formazione e di scambio (euro 75.600,00), per iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della politica comune della pesca (euro 100.000,00) e per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei pattuglia (euro 2.000.000,00), nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 1.312.800,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 1.312.800,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15146 del 13 luglio 2010 che quantifica complessivamente in 1.312.800,00 euro per l'anno 2010 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di euro 1.312.800,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, in assenza di apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero interessato;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010, con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzata per l'anno 2010 una quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 1.312.800,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, inviate per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione, di cui al comma 1, è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria dopo la chiusura del programma comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure costituirà acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 123

TABELLA A

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di Pesca di cui al Regolamento CEE n.2847/93 - Anno 2010 (Decisione n. 2010/352/UE)

(Importi in euro)

Interventi	Contributo Comunitario 2010	Fondo di rotazione legge n.183/1987 2010	Totale 2010
Nuove tecnologie e reti informatiche (allegato I della Decisione n. 2010/352/UE)	225.000,00	225.000,00	450.000,000
Programmi di formazione e di scambio (allegato VI della Decisione n. 2010/352/UE)	37.800,00	37.800,00	75.600,00
Iniziative di sensibilizzazione (allegato VIII della Decisione n. 2010/352/UE)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Navi e aerei pattuglia (allegato IX della Decisione n. 2010/352/UE)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Fabbisogno del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto	1.312.800,00	1.312.800,00	2.625.600,00

11A00682

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pala Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Pala Giovanni, nato il 18 gennaio 1976 a Sassari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai tini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Pala è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 4 luglio 2005 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 25 giugno 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Pala Giovanni, nato il 18 gennaio 1976 a Sassari, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00589

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Fabbrucci Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Fabbrucci Luca, nato il 7 gennaio 1978 a Massa Marittima (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente Fabbrucci è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Siena il 29 ottobre 2004;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da dichiarazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Grosseto il 10 novembre 2006;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 1° luglio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados di Madrid il 21 aprile 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista la determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Fabbrucci Luca, nato il 7 gennaio 1978 a Massa Marittima (Italia), cittadino italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00575

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dos Santos Leandro Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Dos Santos Leandro Adriana, nata il 6 giugno 1977 a Vittoria (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione B dell'albo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito del titolo accademico di «Assistente Social» da maggio 1999 presso la «Universidade Federal di Espirito Santo» a Vittoria;

Considerato che ha documentato la iscrizione al «CRESS - Conselho Regional de Servico Social» di Vittoria;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione dell'albo, per cui non i ritiene necessario applicare misure compensative;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 13 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Dos Santos Leandro Adriana, nata il 6 giugno 1977 a Vittoria (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale brasiliano di «Assistente social» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00580

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Torino Gianluigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Torino Gianluigi, nato a Vasto (Italia) in data 11 marzo 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo svizzero di «Ingegnere nel campo della chimica» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Chimico»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che l'istante ha conseguito i titoli accademici «Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche», presso l'«Università degli Studi G. d'Annunzio» di Chieti in data 10 novembre 2004, il titolo di «Doctor of Science in Chemical engineering e industrial engineering» e il «Master of Science in Chemical engineering» in data 14 dicembre 2004 la «Dublin University»;

Vista la documentazione relativa ad iscrizione presso l'«American Chemical Society» e a esperienza professionale nel campo della chimica;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità svizzera il sig. Torino è in possesso della autorizzazione all'esercizio della professione di «Ingegnere nel campo di attività chimica» nel Canton Ticino, come attestato in ottobre 2009;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» - sez A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Torino Gianluigi, nato a Vasto (Italia) in data 11 marzo 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale in suo possesso, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00581

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Colacicchi Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Colacicchi Federico, nato a Roma il 9 giugno 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Public Accountant», conseguito negli USA, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Economia e Commercio», rilasciato in data 24 ottobre 2001 dall'Università «LUISS Guido Carli» di Roma;

Considerato che il richiedente è iscritto al «State Board of Accountancy» dove ha ottenuto il «Certified Public Accountant» dal 18 dicembre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Colacicchi Federico, nato a Roma il 9 giugno 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio dell'attività in Italia;

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) Diritto fallimentare.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00582

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedeva Hristova Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere navale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Nedeva Hristova Valentina nata il 8 ottobre 1964 a Tutrakan (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere navale», conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingegnere navale» conseguito presso l'«Istituto di meccanica ed elettronica - Università Tecnica di Varna nel 1987;

Vista la documentazione relativa a esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Nedeva Hristova Valentina nata l'8 ottobre 1964 a Tutrakan (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingegnere navale», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 (quindici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (solo scritta) 1) impianti termoidraulici, (solo orale) 2) impianti chimici, 3) impianti elettrici e 4) deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 15 (quindici).

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A00583

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Graziani Francesco Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Graziani Francesco Maria, nato il 20 luglio 1982 a Teramo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttivan. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Graziani Francesco Maria è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università «LUISS» di Roma il 24 ottobre 2006;

Considerato che il medesimo ha conseguito il titolo di «Master of Laws» presso la «Georgetown University di Washington, distretto di Columbia» il 18 maggio 2008;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione presso la «State of New York Supreme Court, Appellate Division Third Judicial Department» dal 23 giugno 2009;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione dell'Ordine degli avvocati di Teramo in data 10.11.2008;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e

del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Graziani Francesco Maria, nato il 20 luglio 1982 a Teramo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Attorney and Counselor» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00584

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Macchi Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Macchi Paolo, nato il 15 agosto 1975 a Gallarate (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degliStati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttivan. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Macchi Paolo è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università «Carlo Cattaneo LIUC» di Gallarate il 13 dicembre 2004;

Considerato che il medesimo ha conseguito il titolo di «Master of Law» presso il «Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center» di Central Islip - New York il 30 gennaio 2007;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione presso la «Supreme Court of the State of New York Appellate Divion first Department Attorney Records» dall'8 febbraio 2010;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (Regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Visto inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Macchi Paolo, nato il 15 agosto 1975 a Gallarate (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Attorney and Counselor» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00585

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Massano Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Massano Luca, nato il 26 settembre 1975 a Torino, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente Massano Luca è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto in Italia presso l'Università degli studi di Torino in data 24 ottobre 2002;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 novembre 2004;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 gennaio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 5 marzo 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid in data 21 aprile 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto 28 maggio 2003 prevede, nell'art.2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazio-

ne di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Massano Luca, nato il 26 settembre 1975 a Torino, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00586

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Milcova Marija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Milcova Marija nata a Veles (Repubblica Macedone) il 30 agosto 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale macedone di «Ingegnere laureato in Agraria», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Dottore agronomo e dottore forestale» sez. A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingegnere laureato in Agraria», conseguito presso l'«Università SS. Cirillo e Metodio» di Skopje in data 2 dicembre 1999;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 9 giugno 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Dottore Agronomo e dottore forestale» - sez. B, settore «Agronomo e forestale», per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Alla sig.ra Milcova Marija nata a Veles (Repubblica Macedone) il 30 agosto 1973, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Dottori agronomi e dottori forestali» sez. B settore «Agronomo e forestale» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00587

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Celi Genci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Celi Genci, nato il 23 aprile 1967 a Tirana, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Celi Genci è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Albania di «Jurist» in data 29 giugno 1990 presso l'«Universitetit de Tiranes Enver Hoxha», e della «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'Università «La Sapienza» di Roma il 13 luglio 1998;

Considerato che è iscritto presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve te Shqiperise» di Tirana dal 3 ottobre 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Celi Genci, nato il 23 aprile 1967 a Tirana, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00588

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2010.

Nomina di un componente della commissione speciale contenzioso esercenti attività commerciali, presso l'INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali INPS;

Visto l'art. 7, comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro e P.S. - Segr. gen. pr. 1996 del 9 luglio 2010 che fornisce le linee di indirizzo alle direzioni provinciali al fine di uniformità di applicazione alla disposizione di cui alla precedente legge;

Visto il decreto DPL Como n. 19 del 25 novembre 2010 di ricostituzione del Comitato INPS di Como;

Visto il decreto DPL Como n. 21 del 25 novembre 2010 relativo alla Commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n.1 per gli Esercenti delle attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota della Confcommercio di Como del 7 dicembre 2010 relativa alla richiesta di variazione del nominativo del proprio rappresentante indicato per errore Cappelletti Andrea anzichè Redaelli Andrea;

Decreta:

Il sig. Redaelli Andrea è nominato componente della Commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *B)* ed *F)* del n. 1 per gli Esercenti delle attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in sostituzione del sig. Cappelletti Andrea segnalato per errore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 21 dicembre 2010

Il direttore provinciale: CAMPI

11A00577

DECRETO 31 dicembre 2010.

Istituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la DPL di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 cpc, come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;

Vista la lettera circolare n. 3428 del 25 novembre 2010 del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di «art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria»;

Vista la nota n. 26640 del 22 dicembre 2010 della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VII del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DFP 56651 P-1.2.3.3 del 21 dicembre 2010 in materia di «legge n. 183 del 2010 - tentativo facoltativo di conciliazione - art. 410 c.p.c.»;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 14 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali;

Visto il decreto n. 2 del 17 febbraio 2010 del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 2010-2014 - il Comitato Provinciale INPS, nell'ambito della cui istruttoria sono stati esperiti gli atti finalizzati alla deter-

minazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base di appositi elementi oggettivi di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali elementi oggettivi di valutazione secondo i criteri di seguito specificati: consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi; importanza, ampiezza e diffusione delle diverse strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale; partecipazione effettiva alla stipula di contratti collettivi, integrativi e aziendali; partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; partecipazione alle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali; partecipazione all'attività di assistenza sociale; partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso amministrazioni pubbliche; consistenza delle diverse attività produttive nel territorio provinciale;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni di categoria dei datori di lavoro, rispettivamente:

per i lavoratori: CGIL, CISL, UIL, UGL;

per i datori di lavoro: Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, Confcommercio;

Vista la nota prot. n. 23690 del 12 novembre 2010 con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata ha provveduto a richiedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori menzionate la designazione di due nominativi, uno effettivo e uno supplente, al fine di costituire la nuova Commissione Provinciale di Conciliazione;

Vista la nota prot. n. 23689 del 12 novembre 2010 con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata ha provveduto a richiedere alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro menzionate la designazione di due nominativi, uno effettivo e uno supplente, al fine di costituire la nuova Commissione Provinciale di Conciliazione;

Preso atto delle designazioni formalmente effettuate dalle predette Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle menzionate Associazioni di categoria dei datori di lavoro e acquisite agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione

Ai sensi dell'art. 410, comma 3, c.p.c., è istituita, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata la Commissione Provinciale di Conciliazione, così composta:

A) Presidente:

1 - Pierluigi RAUSEI - Direttore *pro tempore* della DPL di Macerata;

2 - Antonio CAPOSIENA Funzionario della DPL di Macerata delegato dal Direttore;

3 - Daniela PUCCI - Funzionario della DPL di Macerata delegato dal Direttore;

4 - Raniero GENTILI - Funzionario della DPL di Macerata delegato dal Direttore;

5 - Marina BALDASSARRI - Funzionario della DPL di Macerata delegato dal Direttore.

B) Rappresentanti dei lavoratori:

1 - Graziella ANTOLINI - membro effettivo designato dalla CGIL;

2 - Gino MARZIALI - membro effettivo designato dalla CISL;

3 - Giuliano GIAMPAOLETTI - membro effettivo designato dalla UIL;

4 - Salvatore ZIZZI - membro effettivo designato dalla UGL;

5- Paola MARZIALI -membro supplente designato dalla CGIL;

6 - Andrea LUZI - membro supplente designato dalla CISL;

7 - Silvano PETRIAGGI - membro supplente designato dalla UIL;

8 - Ugo BARBI - membro supplente designato dalla UGL;

C) Rappresentanti dei datori di lavoro:

1 - Erminio ALFEI - membro effettivo designato dalla Confindustria;

2 - Antonella FERMANI - membro effettivo designato dalla Confcommercio;

3 - Cinzia MARINCIONI - membro effettivo designato dalla Confartigianato;

4 - Edoardo BENIGNI - membro effettivo designato dalla Confagricoltura;

5 - Umberto PIETRONI - membro supplente designato dalla Confindustria;

6 - Francesco STECCA - membro supplente designato dalla Confcommercio;

7 - Fabio FUSARI - membro supplente designato dalla Confartigianato;

8 - Ivano PRENNA - membro supplente designato dalla Confagricoltura.

Art. 2.

Sottocommissioni

Per effetto dell'art. 410, comma 4, c.p.c., la Commissione Provinciale di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, potrà affidare il tentativo di conciliazione a proprie Sottocommissioni, presiedute dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o da uno dei funzionari dallo stesso delegati così come individuati alla lettera *A)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ciascuna Sottocommissione rispecchierà la composizione prevista dall'art. 410, comma 3, c.p.c., e comunque, in ogni caso, per la validità delle riunioni sarà necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Macerata, 31 dicembre 2010

Il direttore provinciale: RAUSEI

11A00591

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 gennaio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII DELLA DIREZONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2008 con il quale al laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s., ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB2 n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 dicembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s., ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB2 n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04-DIOSOU 2009
Anidride solforosa totale	OIV MA-AS323-05-SO2JUS 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Saggio di Stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO allegato p.to III
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 + OIV MA-AS311-03-SUCRES 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

11A00596

DECRETO 4 gennaio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2007 con il quale al laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s., ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB2 n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 dicembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. S.a.s., ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB2 n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (DK)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

11A00597

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 novembre 2010, n.196 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 277 del 26 novembre 2010), coordinato con la legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

1 All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località Cava Vitiello»; *Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni)* e «; Serre (SA) – località Valle della Masseria» sono soppresse.

2. *Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania*, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, *procede* sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina *per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali*, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. *Alla individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province ed i comuni interessati, il Commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,* avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per *la finanza pubblica* e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti inte-

ressati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, *pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma,* sono ridotti alla metà.

*2.*bis. *Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i Commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.*

3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-*ter*, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;

b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-*ter* del citato decreto-legge n. 90 del 2008, è inserito il seguente: «1-*bis*. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza. *Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di *tre mesi*. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».

7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*7-*bis. *Nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3 con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali.*

7-*ter*. In relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Riferimenti normativi:

- Il testo degli articoli 1, 6, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è il seguente:

- "Art. 1. (Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) - 1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.

4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Alle attività di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato."

"Art. 6. (Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti) - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17, entro un limite di spesa di euro 10.900.000."

Si riporta il testo degli artt. 6 ter e 9 del citato d.l.. n.90 del 2008 come modificato dalla presente legge:

"Art. 6-*ter*. (Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti) - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.

1-bis. *Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.*

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01."

Art. 9. Discariche - 1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Terzigno (NA) - località Pozzelle; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani.

3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica.

4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

7-*bis*. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17».

- Il testo degli articoli 25, 27 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", è il seguente:

- "L'art. 25. (Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett. *f)*, D.Lgs. n. 158/1995) - 1. Il presente codice non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi)".

"L'art. 27.(Principi relativi ai contratti esclusi) - 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118."

"L'art. 57.(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995) - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli."

- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla presente legge:

"Art. 9 (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti) - 1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive

di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 7,2 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

"Art. 11 (Regione, province, società provinciali e consorzi) - 1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*ter*, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.

2-*ter*. In fase transitoria, fino e non oltre il *31 dicembre 2011*, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.

3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell' articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione. Le province, a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria.

5. Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. *Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.*

5-*bis*. *Per gli anni 2010 e 2011*, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-*ter*. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2011, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali *per gli anni 2010 e 2011*.

5-*ter*. *Per gli anni 2010 e 2011*, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.

5-*quater*. *A decorrere dal 1° gennaio 2012*, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all' articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.

6. soppresso dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.

7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse

finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.

8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate, di cui ai commi 7 e 9, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.

9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale."

- L'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale"così recita:

- " Art.191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) – 1 Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4.Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea".

- L'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)convertito, con modificazioni, dalla legge . 30 dicembre 2008, n. 210, dispone:

- "Art. 6.(Disciplina sanzionatoria) 1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) se i fatti di cui alla lettera *b)* sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;

d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera *d)*, numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

1-*bis*. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo."

Art. 1-bis.

Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma* 2-ter*, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;*

b) *al comma* 5-bis*, le parole: «Per l'anno 2010», le parole: «30 settembre 2010» e le parole« per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e « per gli anni 2010 e 2011»;*

c) *al comma* 5-ter*, le parole: «Per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011»;*

d) *al comma* 5-quater*, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2012».*

Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1 della presente legge.

Art. 2.

Consorzi operanti nel settore dei rifiuti

1. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011".

2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 come modificato dalla presente legge:

- "Art. 13 (Personale dei consorzi) - 1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni, anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.

2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009. *Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011*.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione."

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, come modificato dalla presente legge:

Art. 11. *Raccolta differenziata* - 1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.

6. I sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.

8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegre-

tario di Stato. *A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.

10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

12. *Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione*.»

Art. 3.

Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale

1.Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007-2013.

2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».

2.bis. *A decorrere dalla data di entrata in vigere della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del cinquanta per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera* g), *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2 della presente legge.

- Il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE è pubblicato nella GUUE del 22 dicembre 2009 , L342.

- Il comma 11 dell'articolo 208 del citato Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così recita:

- "11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; *i)* i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico."

11A00871

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glicerolo Qualifarma»

Estratto deterimazione V&A.N/T n. 2388 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Qualifarma S.r.l. (codice fiscale 01359020334) con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 22 - 29010 Vernasca - Piacenza.

Medicinale: GLICEROLO QUALIFARMA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

029747045 - «2500 mg supposte» 12 supposte;

029747058 - «2500 mg supposte» 24 supposte,

è ora trasferita alla società:

Lj Pharma S.r.l. (codice fiscale 03772280875) con sede legale e domicilio fiscale in via Guerrera, 17 - 95100 Catania.

Con variazione della denominazione del medicinale in Glicerolo Lj Pharma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfato Sodico Acido Qualifarma»

Estratto determinazione V&A.NT n. 2387 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Qualifarma S.r.l. (codice fiscale 01359020334) con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 22 - 29010 Vernasca - Piacenza.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO QUALIFARMA.

Confezione e numero A.I.C.: 029744012 - clisma flacone 120 ml,

è ora trasferita alla società:

Lj Pharma S.r.l. (codice fiscale 03772280875) con sede legale e domicilio fiscale in via Guerrera, 17 - 95100 Catania.

Con variazione della denominazione del medicinale in Fosfato Sodico Acido Lj Pharma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00510

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni relative al comune di Giovinazzo

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 27 dicembre 2010 e riguardano il territorio comunale del comune di Giovinazzo (Bari).

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

11A00576

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative al mese di dicembre 2010, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2009 Dicembre	135,8	1,0	3,0
Media	*135,2*		
2010 Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,5
Aprile	137,0	1,6	2,6
Maggio	137,1	1,5	2,2
Giugno	137,1	1,3	1,7
Luglio	137,6	1,7	1,6
Agosto	137,9	1,5	1,8
Settembre	137,5	1,6	1,7
Ottobre	137,8	1,7	1,9
Novembre	137,9	1,7	2,4
Dicembre	138,4	1,9	2,9
Media	*137,3*		

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 e' risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 e' risultato pari a 128,6 (centoventtottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 e' risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 e' risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 e 'risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-

l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 473,2 (quattrocentosettatatrevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli

effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 515,4 (cinquecentoquinidicivirgolaquatto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 567,5 (cinquecentosessantasettevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 581,9 (cinquecentoottantunovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976

l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 590,8(cinquecentonovantavirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 599,8(cinquecentonovantanovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 451,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 612,5 (seicentododicivirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 463,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 629,1 (seicentoventinovevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 478,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 643,6 (seicentoquarantatrevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 491,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 660,7 (seicentosessantavirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 507,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 675,8 (seicentosettantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 521,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 687,4 (seicentoottantasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 531,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 700,6 (settecentovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 544,0

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 712,3 (settecentododicivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 554,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 731,2 (settecentotrentunovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-

l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 572,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 746,2 (settecentoquarantaseivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 585,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 753,4 (settecentocinquantatrevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 592,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 767,8 (settecentosessantasettevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2010 agli effetti predetti, risulta pari a più 605,7.

) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 e' risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 e' risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 e' risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977

l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a

364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984

n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 493,7 (quattrocentonovantatrevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 506,3 (cinquecentoseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 514,0 (cinquecentoquattordicivirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 521,8 (cinquecentoventunovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 379,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 532,9 (cinquecentotrentaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984,

non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 389,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 547,4 (cinquecentoquarantasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 403,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 559,9 (cinquecentocinquantanovevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 414,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 574,9 (cinquecentosettantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 428,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 587,9 (cinquecentottantasettevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 440,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 598,1 (cinquecentonovantottovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 449,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 609,6 (seicentonovevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 460,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 619,8 (seicentodiciannovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 469,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 636,2 (seicentotrentaseivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 484,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 649,2 (seicentoquarantanovevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 496,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 655,5 (seicentocinquantacinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 502,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a

668,1 (seicentosessantottovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2010 agli effetti predetti, risulta pari a più 514,0.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 e' risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 e' risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli

effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978

l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 400,9 (quattocentovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 417,1 (quattocentodiciassettevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3 (quattocentoquarantunovirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 452,6 (quattocentocinquantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 459,5 (quattocentocinquantanovevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 466,4 (quattocentosessantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 476,4 (quattocentosettantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 337,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 489,3 (quattocentoottantanovevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 500,5 (cinquecentovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 360,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 513,9 (cinquecentotredicivirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-

l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 525,5 (cinquecentoventicinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 383,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 534,6 (cinquecentotrentaquattrovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 391,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 545,0 (cinquecentoquarantacinquevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 400,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 554,0 (cinquecentocinquantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 409,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 568,7 (cinquecentosessantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2007 agli

effetti predetti, risulta pari a più 422,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 580,4 (cinquecentottantavirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 433,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 586,0 (cinquecentottantaseivirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 438,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 597,2 (cinquecentonovantasettevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 448,9.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 e' risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 187,2 (centoottantasettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984,

non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979

l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 348,2 (trecentoquarantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 368,4 (trecentosessantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 377,9 (trecentosettantasettevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 383,6 (trecentottantatrevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 389,4 (trecentottantanovevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 257,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 397,7 (trecentonovantasettevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 265,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 408,5 (quattrocentoottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-

l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 275,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2001 e' risultato pari a 417,9 (quattocentodiciassettevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 284,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2002 e' risultato pari a 429,0 (quattocentoventinovevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 294,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2003 e' risultato pari a 438,7 (quattrocentotrentottovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 303,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2004 e' risultato pari a 446,3 (quattrocentoquarantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2005 e' risultato pari a 454,9 (quattrocentocinquantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2005 agli

effetti predetti, risulta pari a più 318,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2006 e' risultato pari a 462,5 (quattrocentosessantaduevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 325,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2007 e' risultato pari a 474,7 (quattrocentosettantaquattrovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 336,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 484,5 (quattrocentottantaquattrovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 345,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 498,5 (quattrocentonovantottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2010 agli effetti predetti, risulta pari a più 358,2.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 182,6 (centoottantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984

n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984,

non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 287,6 (duecentottantasettevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 304,3 (trecentoquattrovirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 312,1 (trecentododicivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 316,9 (trecentosedicivirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 321,7 (trecentoventunovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 328,5 (trecentoventottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 201,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 337,4 (trecentotrentasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 210,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 345,1 (trecentoquarantacinquevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 217,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 354,4 (trecentocinquantaquattrovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 225,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 362,4 (trecentosessantaduevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 233,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a

368,7 (trecentosessantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 375,8 (trecentosettantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 245,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 382,0 (trecentottantaduevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 251,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 392,2 (trecentonovanaduevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 260,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 400,2 (quattrocentovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 267,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 404,1 (quattrocentoquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984

n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 271,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 411,8 (quattrocentoundicivirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2010 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,5.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 e 'risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 e risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981

l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 258,2 (duecentocinquantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 264,8 (duecentosessantaquattrovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 268,8 (duecentosessantottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-

l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 278,7 (duecentosettantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 286,3 (duecentoottanseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 163,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 292,8 (duecentonovantaduevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 169,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 300,7 (trecentovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2002 agli

effetti predetti, risulta pari a più 176,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 307,4 (trecentosettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 312,8 (trecentododicivirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 187,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 318,8 (trecentodiciottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 193,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 324,1 (trecentoventiquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 197,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 332,7 (trecentotrentaduevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 205,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981

l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 339,5 (trecentotrentanovevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 212,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 342,8 (trecentoquarantaduevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 349,4 (trecentoquarantanovevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2010 agli effetti predetti, risulta pari a più 221,1.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982

l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 209,8 (duecentonovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 221,9 (duecentoventunovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 227,6 (duecentoventisettevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-

l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 231,1 (duecentotrentunovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 234,6 (duecentotrentaquattrovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 239,6 (duecentotrentanovevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 246,1 (duecentoquarantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 126,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 251,7 (duecentocinquantunovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2001 agli

effetti predetti, risulta pari a più 131,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 258,4 (duecentocinquantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 264,3 (duecentosessantaquattrovirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 142,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 268,9 (duecentosessantottovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 274,1 (duecentosettantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 151,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 278,6 (duecentosettantottovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982

l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 286,0 (duecentottantaseivirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 162,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 291,9 (duecentonovantunovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 168,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 294,7 (duecentonovantaquattrovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 170,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 300,3 (trecentovirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2010 agli effetti predetti, risulta pari a più 176,0.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 108,8 (centottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984

n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984,

non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 186,1 (centottantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 196,9 (centonovantaseivirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 205,0 (duecentocinquevirgolazero).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 208,0 (duecentoottovirgolazero).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 91,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 212,5 (duecentododicivirgolacinque).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 95,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 218,2 (duecentodiciottovirgoladue).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 100,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a

223,3 (duecentoventitrevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 105,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 229,2 (duecentoventinovevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 110,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 234,4 (duecentotrentaquattrovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 238,5 (duecentotrentottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 119,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 243,1 (duecentoquarantatrevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 247,1 (duecentoquarantasettevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984

n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 127,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 253,6 (duecentocinquantatrevirgolasei).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 258,9 (duecentocinquantottovirgolanove).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 261,4 (duecentosessantunovirgolaquattro).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 140,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 266,3 (duecentosessantaseivirgolatre).

  - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2010 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,8.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 180,9 (centottantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 185,6 (centoottantacinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 188,4 (centottantottovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 195,3 (centonovantacinquevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 200,6 (duecentovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 205,2 (duecentocinquevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a

210,7 (duecentodiecivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 215,5 (duecentoquindicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 219,2 (duecentodiciannovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 223,4 (duecentoventitrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 227,1 (duecentoventisettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 233,2 (duecentotrentatrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 237,9 (duecentotrentasettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 240,2 (duecentoquarantavirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 244,8 (duecentoquarantaquattrovirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 166,6 (centosessantaseivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 173,5 (centosettantatrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 176,1 (centosettantaseivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 179,9 (centosettanovevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 184,8 (centoottantaquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 189,0 (centoottantanovevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 194,0 (centonovantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 198,4 (centonovantottovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 205,8 (duecentocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 209,2 (duecentonovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 214,7 (duecentoquattordicivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 219,1 (duecentodiciannovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 221,2 (duecentoventunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 163,8 (centosessantatrevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 166,3 (centosessantaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 168,8 (centosessantottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 172,4 (centosettanyaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986

l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 177,1 (centosettasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 181,1 (centoottantunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 186,0 (centoottantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 190,2 (centonovantavirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 193,5 (centonovantatrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 197,2 (centonovantasettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 200,5 (duecentovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 205,8 (duecentocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 210,0 (duecentodiecivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 212,0 (duecentododicivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 216,1 (duecentosedicivirgolauno).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 155,9 (centocinquantacinquevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 158,2 (centocinquantottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 160,6 (centosessantavirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 164,0 (centosessantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 168,5 (centosessantottovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 172,4 (centosettantaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 177,0 (centosettantasettevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 181,0 (centottantunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 184,1 (centottantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 187,7 (centottantasettevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 190,8 (centonovantavirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 195,8 (centonovantacinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a

199,8 (centonovantanovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 201,8 (duecentounovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 205,6 (duecentocinquevirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 144,1 (centoquarantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 147,8 (centoquarantasettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 152,3 (centocinquantaduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 155,5 (centocinquantacinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 159,8 (centocinquantanovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 163,4 (centosessantatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 167,8 (centosessantasettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 171,6 (centosettantunovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 174,6 (centosettantaquattrovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 177,9 (centosettantasettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 180,9 (centottontavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 185,7 (centottantacinquevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 189,5 (centottantanovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 191,3 (centonovantunovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 195,0 (centonovantacinquevirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a

138,7(centotrentottovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 140,9 (centoquarantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 143,0 (centoquarantatrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 146,0 (centoquarantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 153,4 (centocinquantatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 161,1 (centosessantunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 163,9 (centosessantatrevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 167,1 (centosessantasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 169,8 (centosessantanovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 174,3 (centosettantaquattrovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 177,9 (centosettantasettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 179,6 (centosettantanovevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 183,1 (centottantatrevirgolauno).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 127,2 (centoventisettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 130,4 (centotrentavirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 132,4 (centotrentaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 134,4 (centotrentaquattrovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 137,3 (centotrentasettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 141,0 (centoquarantunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 144,3 (centoquarantaquattrovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 148,1 (centoquarantottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 151,5 (centocinquantunovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 154,1 (centocinquantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 157,1 (centocinquantasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a

163,9 (centosessantatrevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 167,3 (centosessantasettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 168,9 (centosessantottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 172,1 (centosettantaduevirgolauno).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 119,9 (centodiciannovevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 126,8 (centoventiseivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 133,0 (centotrentatrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 136,0 (centotrentaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 139,7 (centotrentanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 142,8 (centoquarantaduevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 145,3 (centoquarantacinquevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 148,1 (centoquarantottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 150,6 (centocinquantavirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 157,7 (centocinquantasettevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 159,2 (centocinquantanovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 162,3 (centosessantaduevirgolatre).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 114,5 (centoquattordicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 117,4 (centodiciassettevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 119,2 (centodiciannovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 121,0 (centoventunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 123,6 (centoventitrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 126,9 (centoventiseivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992

l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 129,8 (centoventinovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 133,3 (centotrentatrevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 136,3 (centotrentaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 141,4 (centoquarantunovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 143,7 (centoquarantatrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 147,5 (centoquarantasettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 150,5 (centocinquantavirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 110,1 (centodiecivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 116,4 (centosedicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 122,1 (centoventiduevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2001 e' risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2002 e' risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2003 e' risultato pari a 131,1 (centotrentunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2004 e' risultato pari a 133,4 (centotrentatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2005 e' risultato pari a 136,0 (centotrentaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2006 e' risultato pari a 138,2 (centotrentottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2007 e' risultato pari a 141,9 (centoquarantunovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 144,8 (centoquarantaquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 146,2 (centoquarantaseivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 149,0 (centoquarantanovevirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 108,5 (centoottovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994

l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 114,2 (centoquattordicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 117,3 (centodiciassettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 120,0 (centoventivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 126,0 (centoventiseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 130,7 (centotrentavirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 132,8 (centotrentaduevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 136,3 (centotrentaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 139,1 (centotrentanovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 140,5 (centoquarantavirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 143,2 (centoquarantatrevirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 105,7 (centocinquevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 110,9 (centodiecivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquatto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 116,5 (centosedicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 123,5 (centoventitrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 125,5 (centoventicinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 128,9 (centoventottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 131,5 (centotrentunovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 132,8 (centotrentaduevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 103,1 (centotrevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 105,2 (centocinquevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 108,1 (centoottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996

l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 110,6 (centodiecivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 113,5 (centotredicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 116,1 (centosedicivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 120,4 (centoventivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 122,4 (centoventiduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 131,9 (centotrentunovirgolanove).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 106,5 (centoseivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 114,4 (centoquattordicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 118,6 (centodiciottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 120,6 (centoventivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 123,8 (centoventitrevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 126,3 (centoventiseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 127,5 (centoventisettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 130,0 (centotrentavirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 102,1 (centoduevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2000 è' risultato pari a 104,9 (centoquattrovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 107,3 (centosettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 112,7 (centododicivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 116,8 (centosedicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998

l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 121,9 (centoventunovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 124,4 (centoventiquattrovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 128,0 (centoventottovirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 110,3 (centodiecivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 112,2 (centododicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 114,4 (centoquattordicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 119,4 (centodiciannovevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 121,8 (centoventunovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 125,4 (centoventicinquevirgolaquattro).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a

102,3 (centoduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 107,4 (centosettevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 109,3 (centonovevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 111,4 (centoundicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 113,2 (centotredicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 116,2 (centosedicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 118,6 (centodiciottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 122,0 (centoventiduevirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 106,8 (centoseivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 108,9 (centottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 110,7 (centodiecivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 113,6 (centotredicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 115,9 (centoquindicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 117,1 (centodiciassettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 119,3 (centodiciannovevirgolatre).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 102,3 (centoduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 107,8 (centosettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 110,7 (centodiecivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 114,0 (centoquattordicivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 116,2 (centosedicivirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 101,7 (centounovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 105,4 (centocinquevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 108,2 (centottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003

l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 110,4 (centodiecivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 111,5 (centoundicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 113,6 (centotredicivirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 101,9 (centounovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 103,6 (centotrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 108,6 (centottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 109,6 (centonovevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 111,7 (centoundicivirgolasette).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 101,7 (centounovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 104,4 (centoquattrovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 106,5 (centoseivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 107,5 (centosettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 109,6 (centonovevirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2006 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2006

l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2006 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2006 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 107,8 (centosettevirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2007 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 102,0 (centoduevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2007 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 103,0 (centotrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2007 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2008 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 101,0 (centounovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2008 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 102,9 (centoduevirgolanove).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2009 l'indice del mese di dicembre 2010 è risultato pari a 101,9 (centounovirgolanove).

11A00678

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011

Il Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 3 dicembre 2010 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011.

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

(art. 14, comma 1, lett. c) *legge 12 agosto 1982, n. 576*
e successive disposizioni modificative e integrative)

PREVENTIVO FINANZIARIO
DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA
E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

TAB. A

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)
A	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**		
A1.0	*CONTRIBUTI DI VIGILANZA*		
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	44.347.000,00	48.923.749,00
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.650.000,00
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	350.000,00
		53.347.000,00	*57.923.749,00*
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00
	Totale ...	53.347.000,00	57.923.749,00
B	**ENTRATE DIVERSE**		
B1	Entrate non contributive	300.000,00	200.000,00
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e		
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	0,00	0,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale ...	300.000,00	200.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE		
ENTRATE		
	Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)
TOTALE ENTRATE	53.647.000,00	58.123.749,00
Avanzo di amministrazione dell'esercizio presunto da:		
-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.900.000,00	2.850.000,00
-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00
-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	3.000.000,00	1.735.211,00
TOTALE A PAREGGIO	58.547.000,00	62.708.960,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI		
C1.0	SERVIZI DI VIGILANZA I E II		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.226.635,00	1.456.320,00
	Compensi per lavoro straordinario	84.256,00	22.101,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.310.891,00	*1.478.421,00*
C1.1	SEZIONE ATTUARIATO		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.539.760,00	2.259.140,00
	Compensi per lavoro straordinario	48.613,00	45.069,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.588.373,00	*2.304.209,00*
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE (*)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	4.084.585,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	163.111,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		4.247.696,00	*0,00*
C1.3	SEZIONE AUTORIZZAZIONI E MERCATO (*)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.331.132,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	95.848,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.426.980,00	*0,00*
C1.4	SEZIONE PATRIMONIALE 1 (*)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	*3.434.949,00*
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	*75.224,00*
	Spese di formazione professionale	0,00	*0,00*
		0,00	*3.510.173,00*
C1.5	SEZIONE PATRIMONIALE 2 (*)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	*3.379.822,00*
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	*80.104,00*
	Spese di formazione professionale	0,00	*0,00*
		0,00	*3.459.926,00*
	Totale ...	*10.573.940,00*	*10.752.729,00*
C2.0	SERVIZIO ISPETTORATO		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	685.299,00	448.216,00
	Compensi per lavoro straordinario	16.597,00	3.999,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		701.896,00	*452.215,00*
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.748.193,00	1.814.462,00
	Compensi per lavoro straordinario	68.244,00	40.416,00
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	600.000,00	750.000,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.416.437,00	*2.604.878,00*
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.433.340,00	1.510.385,00
	Compensi per lavoro straordinario	63.322,00	37.658,00
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	600.000,00	750.000,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.096.662,00	*2.298.043,00*
	Totale ...	*5.214.995,00*	*5.355.136,00*
C3.0	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	314.702,00	351.933,00
	Compensi per lavoro straordinario	3.444,00	1.971,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		318.146,00	*353.904,00*
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.485.340,00	1.543.034,00
	Compensi per lavoro straordinario	56.423,00	33.527,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.541.763,00	*1.576.561,00*
	Totale ...	*1.859.909,00*	*1.930.465,00*

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)
C4.0	SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	511.647,00	1.129.865,00
	Compensi per lavoro straordinario	9.733,00	20.771,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		521.380,00	1.150.636,00
C4.1	SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00
	Spese per il Collegio di Garanzia	0,00	0,00
	Spese per espeltamento prove di idoneità	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	Altre spese direttamente imputabili	0,00	0,00
		0,00	0,00
C4.2	Uffici intermediari I e II		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.112.285,00	1.723.301,00
	Compensi per lavoro straordinario	93.878,00	43.487,00
	Spese per il Collegio di Garanzia	400.000,00	310.000,00
	Spese per espeltamento prove di idoneità	210.000,00	210.000,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	Altre spese direttamente imputabili	810.000,00	155.000,00
		3.626.163,00	2.441.788,00
C4.3	Ufficio periti		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	304.998,00	257.385,00
	Compensi per lavoro straordinario	13.461,00	6.423,00
		318.459,00	263.808,00
	Totale ...	4.466.002,00	3.856.232,00
C5.0	SERVIZIO SANZIONI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.701.690,00	1.821.706,00
	Compensi per lavoro straordinario	62.834,00	38.877,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	Totale ...	1.764.524,00	1.860.583,00
C6.0	SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	773.721,00	896.530,00
	Compensi per lavoro straordinario	34.651,00	22.575,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	Totale ...	808.372,00	919.105,00
C7.0	SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	826.769,00	908.431,00
	Compensi per lavoro straordinario	24.836,00	16.055,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		851.605,00	924.486,00
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.995.377,00	2.756.143,00
	Compensi per lavoro straordinario	125.430,00	65.101,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		3.120.807,00	2.821.244,00
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.274.244,00	1.369.139,00
	Compensi per lavoro straordinario	47.470,00	29.370,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.321.714,00	1.398.509,00
	Totale ...	5.294.126,00	5.144.239,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)
C8.0	SERVIZIO RISORSE UMANE		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	478.875,00	469.080,00
	Compensi per lavoro straordinario	8.876,00	5.027,00
	Spese di formazione professionale	270.000,00	270.000,00
		757.751,00	744.107,00
C8.1	SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.980.040,00	1.829.356,00
	Compensi per lavoro straordinario	78.126,00	40.685,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.058.166,00	1.870.041,00
C8.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (**)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	447.462,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	19.844,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		467.306,00	0,00
	Totale ...	3.283.223,00	2.614.148,00
C9.0	SERVIZIO STUDI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	536.289,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	10.565,00	0,00
	Spese per pubblicazioni	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		546.854,00	0,00
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.395.788,00	1.398.879,00
	Compensi per lavoro straordinario	52.592,00	29.931,00
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	600.000,00	1.300.000,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.048.380,00	2.728.810,00
C9.2	SEZIONE STUDI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	831.117,00	783.789,00
	Compensi per lavoro straordinario	27.676,00	14.671,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		858.793,00	798.460,00
C9.3	Ufficio Statistica		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	365.637,00	401.090,00
	Compensi per lavoro straordinario	16.118,00	9.893,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		381.755,00	410.983,00
C9.4	UFFICIO RIASSICURAZIONE		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	200.845,00	200.262,00
	Compensi per lavoro straordinario	8.827,00	4.978,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		209.672,00	205.240,00
	Totale ...	4.045.454,00	4.143.493,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)
C10.0	SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE (**)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.022.938,00	50.991,00
	Compensi per lavoro straordinario	37.289,00	1.223,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.060.227,00	52.214,00
C10.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	655.973,00	958.190,00
	Compensi per lavoro straordinario	29.146,00	20.307,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		685.119,00	978.497,00
C10.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI (**)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.288.233,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	50.467,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.338.700,00	0,00
C10.3	UFFICIO SERVIZI GENERALI (**)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	1.340.705,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	33.726,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		0,00	1.374.431,00
C10.4	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (**)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	565.266,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	14.182,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		0,00	579.448,00
C10.5	UFFICIO GARE E CONTRATTI (**)		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	337.130,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	8.348,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		0,00	345.478,00
	Totale ...	3.084.046,00	3.330.068,00
C11.0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	268.734,00	279.482,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		268.734,00	279.482,00
C11.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.081.054,00	2.032.464,00
	Compensi per lavoro straordinario	82.050,00	45.260,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.163.104,00	2.077.724,00
C11.2	UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI		
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Totale ...	2.431.838,00	2.357.206,00
	Totale spese dirette	42.826.429,00	42.263.404,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)
	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI		
D	*– Funzionamento*		
D1	Organi d'Istituto	1.035.000,00	990.000,00
D2	Uffici di staff	2.225.133,00	2.262.091,00
D3	Internal auditing	233.438,00	222.525,00
D4	Oneri di funzionamento	10.792.000,00	14.726.940,00
	Totale…	14.285.571,00	18.201.556,00
	– Investimenti		
D5	Acquisto immobilizzazioni	1.435.000,00	2.244.000,00
D6	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00
D7	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00
	Totale…	1.435.000,00	2.244.000,00
	Totale spese indirette	15.720.571,00	20.445.556,00
	TOTALE USCITE	58.547.000,00	62.708.960,00
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	58.547.000,00	62.708.960,00

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	3.430.000,00	3.335.960,00
Canoni di locazione	3.403.000,00	3.350.000,00
Oneri tributari, finanziari e vari	700.000,00	1.844.980,00
Beni di consumo	250.000,00	232.000,00
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	204.000,00	117.000,00
Manutenzioni	110.000,00	108.000,00
Pubblicazioni	45.000,00	26.000,00
Pubblicità	60.000,00	43.000,00
Spese di rappresentanza	50.000,00	60.000,00
Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	80.000,00
Fondo Legge 122 / 2010	0,00	1.540.000,00
Organizzazione e partecipazione convegni e congressi	160.000,00	90.000,00
Versamenti ad altre Autorità ex Legge 191/2009	2.300.000,00	3.900.000,00
	10.792.000,00	14.726.940,00

(*) Con efficacia 6 aprile 2010 le competenze delle Sezioni Patrimoniale e fondi pensione e Autorizzazioni e mercato sono unificate e le Sezioni di ciascun Servizio ridenominate in Sezione Patrimoniale 1 e Sezione Patrimoniale 2

(**) A decorrere dal 1° giugno 2010 nell'ambito del Servizio Contabilità e amministrazione sono istituiti l'Ufficio servizi generali e l'Ufficio gare e contratti; è soppresso l'Ufficio Amministrazione e acquisti. Alla Sezione Contabilità e bilancio è assegnato il coordinamento dell'Ufficio Amministrazione del personale.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

TAB. B

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO da:				
			- contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.900.000,00	2.850.000,00	950.000,00	50,00
			- contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00
			- contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento contabilità e amministrazione	3.000.000,00	1.735.211,00	-1.264.789,00	-42,16
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento contabilità e amministrazione	2.770.422,00	1.735.211,00	-1.035.211,00	-37,37
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Totale	7.670.422,00	6.320.422,00	-1.350.000,00	-17,60
I			ENTRATE CORRENTI				
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	44.347.000,00	48.923.749,00	4.576.749,00	10,32
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00
		10105	Contributo di vigilanza sui periti	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			Totale …	53.347.000,00	57.923.749,00	4.576.749,00	8,58
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	300.000,00	200.000,00	-100.000,00	-33,33
			Totale …	300.000,00	200.000,00	-100.000,00	-33,33
			Totale titolo I	*53.647.000,00*	*58.123.749,00*	*4.476.749,00*	*8,34*
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
	3^		ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	5^		ACCENSIONE PRESTITI				
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale …	53.647.000,00	58.123.749,00	4.476.749,00	8,34
IV			PARTITE DI GIRO				
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40601	Partite di giro	53.023.000,00	53.223.000,00	200.000,00	0,38
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	0,00	-700.000,00	-100,00
		40603	Fondo per la realizzazione del servizio di preventivazione R.C.A.	59.400,00	0,00	-59.400,00	-100,00
		40604	Preventivatore Unico	250.000,00	0,00	-250.000,00	-
			Totale …	54.032.400,00	53.223.000,00	-809.400,00	-1,50
			Totale titolo IV	54.032.400,00	53.223.000,00	-809.400,00	-1,50
			TOTALE ENTRATE	107.679.400,00	111.346.749,00	3.667.349,00	3,41
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO da:				
			- contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.900.000,00	2.850.000,00	950.000,00	50,00
			- contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00
			- contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	3.000.000,00	1.735.211,00	-1.264.789,00	-42,16
			TOTALE A PAREGGIO	112.579.400,00	115.931.960,00	3.352.560,00	2,98

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPESE CORRENTI				
I	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO				
		10101	Indennità di Presidenza	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
		10102	Indennità componenti Consiglio Istituto	710.000,00	670.000,00	-40.000,00	-5,63
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-16,67
			Totale …	1.035.000,00	990.000,00	-45.000,00	-4,35
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO				
		10201	Stipendi	26.320.000,00	26.520.000,00	200.000,00	0,76
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	7.220.000,00	6.960.000,00	-260.000,00	-3,60
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.440.000,00	850.000,00	-590.000,00	-40,97
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,00
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	660.000,00	1.300.000,00	640.000,00	96,97
		10206	Altri oneri del personale	4.105.000,00	4.170.000,00	65.000,00	1,58
		10207	Spese di formazione professionale	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	530.000,00	380.000,00	-150.000,00	-28,30
		10209	Prestazioni professionali	154.000,00	107.000,00	-47.000,00	-30,52
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	160.000,00	90.000,00	-70.000,00	-43,75
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.403.000,00	3.350.000,00	-53.000,00	-1,56
		10212	Acquisto di beni di consumo	250.000,00	232.000,00	-18.000,00	-7,20
		10213	Spese per servizi e utenze	4.270.000,00	3.570.960,00	-699.040,00	-16,37
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	110.000,00	108.000,00	-2.000,00	-1,82
		10215	Spese di rappresentanza	50.000,00	60.000,00	10.000,00	20,00
		10216	Spese di pubblicità	60.000,00	43.000,00	-17.000,00	-28,33
		10217	Spese per pubblicazioni	45.000,00	26.000,00	-19.000,00	-42,22
			Totale …	50.247.000,00	49.536.960,00	-710.040,00	-1,41
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI				
		10301	Oneri tributari e finanziari	3.040.000,00	2.895.000,00	-145.000,00	-4,77
		10302	Altri oneri	410.000,00	1.523.000,00	1.113.000,00	271,46
		10303	Versamenti ad altre Autorità ex legge n.191/2009	2.300.000,00	3.900.000,00	1.600.000,00	69,57
			Totale …	5.750.000,00	8.318.000,00	2.568.000,00	44,66

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI				
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
		10404	Fondo ex legge n.122/2010	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.925,00
			Totale …	80.000,00	1.620.000,00	1.540.000,00	1.925,00
			Totale titolo I	*57.112.000,00*	*60.464.960,00*	*3.352.960,00*	*5,87*
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI				
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	55.000,00	18.000,00	-37.000,00	-67,27
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	1.300.000,00	2.166.000,00	866.000,00	66,62
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	80.000,00	60.000,00	-20.000,00	-25,00
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	1.435.000,00	2.244.000,00	809.000,00	56,38
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
		20601	Concessione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	*1.435.000,00*	*2.244.000,00*	*809.000,00*	*56,38*
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI				
	7^		ESTINZIONE PRESTITI				
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale …	58.547.000,00	62.708.960,00	4.161.960,00	7,11
IV			PARTITE DI GIRO				
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40801	Partite di giro	53.023.000,00	53.223.000,00	200.000,00	0,38
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	0,00	-700.000,00	-100,00
		40803	Fondo per la realizzazione del servizio di preventivazione R.C.A.	59.400,00	0,00	-59.400,00	-100,00
		40804	Preventivatore Unico	250.000,00	0,00	-250.000,00	-
			Totale …	54.032.400,00	53.223.000,00	-809.400,00	-1,50
			Totale titolo IV	*54.032.400,00*	53.223.000,00	-809.400,00	-1,50
			TOTALE USCITE	112.579.400,00	115.931.960,00	3.352.560,00	2,98
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	112.579.400,00	115.931.960,00	3.352.560,00	2,98

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

TAB. B1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			ENTRATE CORRENTI	53.647.000,00	58.123.749,00	4.476.749,00	8,34
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	54.032.400,00	53.223.000,00	-809.400,00	-1,50
			TOTALE ENTRATE	107.679.400,00	111.346.749,00	3.667.349,00	3,41
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO	1.900.000,00	2.850.000,00	950.000,00	50,00
			Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	3.000.000,00	1.735.211,00	-1.264.789,00	-42,16
			TOTALE A PAREGGIO	112.579.400,00	115.931.960,00	3.352.560,00	2,98

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione competenza 2010 (euro)	Previsione competenza 2011 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			SPESE CORRENTI	57.112.000,00	60.464.960,00	3.352.960,00	5,87
II			SPESE IN CONTO CAPITALE	1.435.000,00	2.244.000,00	809.000,00	56,38
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	54.032.400,00	53.223.000,00	-809.400,00	-1,50
			TOTALE SPESE	112.579.400,00	115.931.960,00	3.352.560,00	2,98
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	112.579.400,00	115.931.960,00	3.352.560,00	2,98

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TAB. C

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
ATTIVITÀ			**IMPORTI (euro)**
FONDO CASSA AL 1°/1/2011			**5.920.422,00**
CREDITI			
– Al 31/12/2009	**+**	**3.694.794,90**	
– Eliminati al 31/12/2010 relativi all'anno 2009	**-**	**0,00**	
– Riscossi al 31/12/2010 relativi all'anno 2009	**-**	**3.694.794,90**	
– Presunti al 31/12/2010 relativi all'anno 2010	**+**	**100.000,00**	
TOTALE			**100.000,00**
RESIDUI ATTIVI			
– Al 31/12/2009	**+**	**11.521.910,04**	
– Eliminati al 31/12/2010 relativi all'anno 2009	**-**	**0,00**	
– Riscossi al 31/12/2010 relativi all'anno 2009	**-**	**11.521.910,04**	
– Presunti al 31/12/2010 relativi all'anno 2010	**+**	**0,00**	
TOTALE			**11.000.000,00**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		**0,00**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO			***17.020.422,00***

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
PASSIVITÀ			**IMPORTI (euro)**
DEBITI			
– Al 31/12/2009	+	4.770.002,62	
– Eliminati al 31/12/2010 relativi all'anno 2009	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2010 relativi all'anno 2009	-	4.770.002,62	
– Presunti al 31/12/2010 relativi all'anno 2010	+	4.000.000,00	
TOTALE			4.000.000,00
RESIDUI PASSIVI			
– Al 31/12/2009	+	9.404.092,96	
– Eliminati al 31/12/2010 relativi all'anno 2009	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2010 relativi all'anno 2009	-	9.404.092,96	
– Presunti al 31/12/2010 relativi all'anno 2010	+	6.700.000,00	
TOTALE			6.700.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO da:			
- da contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.		2.850.000,00	
- da contributo di vigilanza sugli intermediari		0,00	
- da contributo di vigilanza sui periti		0,00	
Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione		1.735.211,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione		1.735.211,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TOTALE			6.320.422,00
TOTALE A PAREGGIO			*17.020.422,00*

11A00590

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3349
Yen	110,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,384
Corona danese	7,4498
Lira Sterlina	0,84220
Fiorino ungherese	276,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7019
Zloty polacco	3,8800
Nuovo leu romeno	4,2652
Corona svedese	8,9765
Franco svizzero	1,2915
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8500
Kuna croata	7,3985
Rublo russo	40,1143
Lira turca	2,0730
Dollaro australiano	1,3528
Real brasiliano	2,2524
Dollaro canadese	1,3300
Yuan cinese	8,7970
Dollaro di Hong Kong	10,3796
Rupia indonesiana	12030,62
Shekel israeliano	4,7450
Rupia indiana	60,6595
Won sudcoreano	1493,78
Peso messicano	16,2500
Ringgit malese	4,0886
Dollaro neozelandese	1,7396
Peso filippino	59,202
Dollaro di Singapore	1,7222
Baht tailandese	40,687
Rand sudafricano	9,2959

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A00790

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 17 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3311
Yen	109,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,335
Corona danese	7,4500
Lira Sterlina	0,83610
Fiorino ungherese	274,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7019
Zloty polacco	3,8730
Nuovo leu romeno	4,2588
Corona svedese	8,9160
Franco svizzero	1,2854
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7860
Kuna croata	7,3955
Rublo russo	39,8748
Lira turca	2,0554
Dollaro australiano	1,3371
Real brasiliano	2,2369
Dollaro canadese	1,3139
Yuan cinese	8,7759
Dollaro di Hong Kong	10,3517
Rupia indonesiana	12085,48
Shekel israeliano	4,7242
Rupia indiana	60,6250
Won sudcoreano	1484,14
Peso messicano	16,0125
Ringgit malese	4,0672
Dollaro neozelandese	1,7189
Peso filippino	59,227
Dollaro di Singapore	1,7136
Baht tailandese	40,685
Rand sudafricano	9,2223

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A00680

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali «reliquati di strada militare», nel comune di Colle Isarco.

Con decreto interdirettoriale n. 6/2/5/2010 del 31 maggio 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio pubblico militare a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dei terreni demaniali "reliquati di strada militare", siti nel Comune di Colle Isarco (BZ), contraddistinti al Catasto terreni del Comune censuario medesimo con le pp.ff. n. 140/6 di mq. 820 e 141/6 di mq. 45 in P.T. 86/II, per una superficie complessiva di circa 865 mq., intestati al Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

11A00572

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato «area di sedime di binari ferroviari», nel comune di Verona.

Con decreto interdirettoriale n. 9/2/5/2010 del 4 giugno 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio pubblico militare a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato "area di sedime di binari ferroviari", sito nel Comune di Verona, contraddistinto al Catasto terreni del Comune censuario medesimo con il foglio n. 220, particella n. 40, per una superficie complessiva di circa 510 mq., intestato al Demanio pubblico dello Stato.

11A00573

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato dell'aliquota demaniale del Poligono T.S.N., nel comune di Domodossola.

Con decreto interdirettoriale n. 7/2/5/2010 del 31 maggio 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio pubblico militare a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota demaniale del Poligono T.S.N. sito nel Comune di Domodossola (VB), contraddistinta al Catasto terreni del Comune censuario medesimo con il foglio n. 43 particella n. 166, per una superficie complessiva di circa 1.260 mq., intestata al Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

11A00574

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 164/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 20 ottobre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0000154/MA004.A012/GEO-L-83 del 5 gennaio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 164/2010 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 20 ottobre 2010, con la quale l'Ente ha inteso adeguare, dai 1° gennaio 2011, i contributi obbligatori minimi tenendo conto delle modifiche regolamentari in vigore dal 1° gennaio 2007, ed individuare, altresì, con la medesima decorrenza, il coefficiente di rivalutazione nella misura indicata dall'ISTAT pari allo 0,75% dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione delle pensioni nonché i limiti di reddito e il limite di affari IVA.

11A00679

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-018) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.